



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO
per il Servizio
di illuminazione votiva
nel Cimitero Comunale

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL
CIMITERO COMUNALE

INDICE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Capo II
Organizzazione del servizio

Art. 2 - Disciplina del servizio
Art. 3 - Caratteristiche degli impianti
Art. 4 - Manutenzione degli impianti
Art. 5 - Richiesta del servizio
Art. 6 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio

Capo III
Tariffe e versamenti

Art. 7 - Tariffe del servizio
Art. 8 - Pagamento del canone

Capo IV
Prescrizioni

Art. 9 - Divieti
Art. 10 - Variazioni di utenza
Art. 11 - Trasferimento salma
Art. 12 - Disdetta del Servizio

Capo V
Disposizioni finali

Art. 13 - Declino responsabilità
Art. 14 - Segnalazioni e Suggestimenti
Art. 15 - Abrogazione di norme
Art. 16 - Efficacia del Regolamento
Art. 17 - Entrata in vigore

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Cassano delle Murge, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dai vigenti regolamenti comunali d'igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) il servizio di illuminazione delle lampade votive, che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di loculi, ossari, tombe di famiglia;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di riscossione e di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Capo II Organizzazione del servizio

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale consiste nella fornitura di energia elettrica e degli impianti necessari per l'accensione delle lampade votive poste sulle tombe, loculi, cappelle di famiglia, colombari, ossari, cippi e/o lapidi commemorative, ecc.
2. L'attivazione avviene su richiesta degli interessati.
3. È fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'amministrazione altra forma di gestione consentita dalla legge.
4. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 31.12.1983 e succ. mod. e int. in combinato disposto con l'art. 34, comma 26, del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012.

Articolo 3 - Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti di illuminazione votiva sono eseguiti direttamente dal Comune, con proprio personale o mediante affidamento ad imprese di fiducia.
2. L'impianto comprende la cassetta di derivazione, il cavo di alimentazione e gli appositi porta lampade e lampadine.
3. L'esecuzione avviene con materiali idonei secondo le disposizioni vigenti.
4. L'apporto di eventuali modifiche all'impianto esistente deve essere autorizzato espressamente. Le relative spese, nonché la costruzione di eventuali opere decorative ed artistiche sono a carico del richiedente.

Articolo 4 - Manutenzione degli impianti

1. Il Comune, con proprio personale o tramite soggetti esterni appositamente incaricati provvede:
 - alla manutenzione e sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti;
 - alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie per migliorare gli impianti nonché gli eventuali ampliamenti e potenziamenti;
 - alla sostituzione delle lampadine esaurite.
2. Gli utenti sono tenuti a:
 - dare comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto all'Ufficio incaricato del servizio.
 - dare comunicazione di ogni movimentazione o trasferimento delle salme, resti, cadaveri che comporti lo scollegamento della luce votiva.

Articolo 5 - Richiesta del servizio

1. L'erogazione del servizio ha inizio con l'accensione della lampada votiva da parte del personale addetto.
2. La richiesta di attivazione al servizio è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio che deve obbligatoriamente contenere:

- l'esatta indicazione del nominativo del richiedente;
 - l'esatta indicazione di luogo e data di nascita del richiedente;
 - l'esatta indicazione del suo indirizzo;
 - l'esatta indicazione del proprio codice fiscale;
 - un recapito telefonico e/o posta elettronica;
 - il nominativo del defunto o dei defunti per i quali viene richiesta l'attivazione lampada votiva, con esatta indicazione dell'ubicazione della sepoltura (loculo, fila, piano, lotto, lato, blocco);
 - la firma del richiedente.
3. Il richiedente, è tenuto a versare il canone annuo e quota allacciamento esclusivamente con l'avviso di pagamentoPA predisposto e trasmesso dall'Ufficio competente.
 4. In caso di decesso del richiedente, è cura degli eredi dare immediata comunicazione all'Ufficio competente ai fini del subentro o estinzione del servizio. In mancanza, l'Ufficio competente provvede a disattivare il servizio lampada votiva per l'intera posizione intestata al richiedente deceduto.
 5. Gli allacci sono eseguiti esclusivamente dalla ditta incaricata dal Comune di Cassano delle Murge.
 6. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda dopo aver accertato la possibilità di eseguire l'allacciamento.

Articolo 6 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio

1. All'atto della firma sull'istanza di allacciamento il richiedente si dichiara a conoscenza della disciplina contenuta nel presente Regolamento, che stabilisce i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio ed è reperibile presso l'ufficio competente.
2. L'istanza debitamente protocollata sarà utilizzata dal competente Servizio per l'attivazione dell'allacciamento e ai fini della riscossione, accertamento ed eventuale contenzioso.
3. La domanda verrà comunque istruita nel rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990 e succ. mod. e int., in particolare rispetto all'eventuale sospensione o interruzioni di termini procedurali, derivanti dall'assenza dei requisiti essenziali per l'espletamento della domanda.

Capo III Tariffe e versamenti

Articolo 7 - Tariffe del servizio

1. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale, in riferimento ai costi dell'energia elettrica ed alle spese di gestione.
2. Le tariffe comprendono:
 - le spese per l'attivazione dell'impianto;
 - l'importo del canone annuale di abbonamento per ogni punto luce attivato, comprensivo dell'erogazione dell'energia elettrica, della sorveglianza e la manutenzione degli impianti e del ricambio delle lampadine esaurite.
3. Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze attive si riterrà notificata con la semplice pubblicazione, nei modi di legge, della deliberazione e gli utenti, se non vorranno accettare tali modifiche, dovranno disdire il servizio nei 30gg dalla data di pubblicazione della delibera citata, con una comunicazione di disdetta.

Articolo 8 - Pagamento del Canone

1. Il pagamento del canone è effettuato con avviso di pagamentoPA inviato al domicilio degli utenti entro il 31 ottobre di ogni anno. Il pagamento costituisce inoltre manifestazione della volontà dell'utente di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 6, comma 3.
2. Entro il 30 marzo dell'anno successivo viene emesso il ruolo suppletivo dell'anno precedente relativamente alle attivazioni effettuate successivamente all'emissione del ruolo ordinario ed entro il 31 dicembre.

3. Trascorso il termine indicato nell'avviso di pagamento senza che l'utente abbia provveduto al versamento del canone, il Comune sospenderà il servizio di illuminazione.
4. Decorsi 5 mesi dall'interruzione della fornitura del servizio il contratto s'intenderà risolto e la riattivazione dell'impianto da parte dell'utente moroso sarà subordinata al pagamento delle somme dovute oltre alle spese di riattivazione dell'impianto medesimo.

Capo IV Prescrizioni

Articolo 9 - Divieti

1. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi non autorizzati, alterare i limiti di consumo e la destinazione dell'alimentazione elettrica fornita.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge n.689/1981, salvo ogni altra azione civile o penale a loro carico e la facoltà di sospendere il servizio.

Articolo 10 - Variazioni di utenza

1. Ogni e qualsiasi variazione nell'utenza dovrà essere comunicata all'Ufficio competente.
2. Gli utenti sono tenuti a comunicare immediatamente ogni variazione del proprio recapito o dell'intestatario dell'abbonamento, al fine di evitare disguidi nell'invio dei bollettini di pagamento e di altre eventuali comunicazioni.
3. Essi però rimarranno responsabili degli impegni assunti fino a che non sarà stipulato fra il Comune e chi subentra il nuovo contratto di servizio.
4. Gli avvisi di pagamento ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio.
5. Per l'eventuale riallaccio il richiedente dovrà procedere a presentare una nuova richiesta con relativo versamento.

Articolo 11 - Trasferimento salma

1. Nel caso di trasferimento salma nell'ambito del cimitero a richiesta degli interessati, il servizio verrà automaticamente interrotto.
2. Qualora si intenda usufruire del servizio per la nuova sepoltura occorre effettuare una nuova richiesta di attivazione lampada votiva, che terrà conto del pagamento del canone effettuato per l'anno in corso relativamente alla sepoltura precedente, sostenendo la quota di allaccio.

Articolo 12 - Disdetta del servizio

1. La richiesta di disdetta del servizio deve avvenire presentando istanza su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso. La mancata richiesta di disdetta entro tale termine costituisce tacita volontà di rinnovare l'abbonamento per l'anno successivo.

Capo V Disposizioni finali

Articolo 13 - Declino di responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'erogazione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali ed in generale, per cause imputabili a terzi.

2. Nessun rimborso del canone annuo potrà essere richiesto dagli utenti al Comune, per la mancata fruizione del servizio.

Articolo 14– Segnalazioni e Suggerimenti

Ogni eventuale segnalazione/suggerimento può essere rivolta all' ufficio competente.

Articolo 15 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 16 - Efficacia del regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali.
3. In tali casi, in attesa dell'adeguamento del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, come statuito dall'art.5, comma 3, dello Statuto Comunale, entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale e lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.